



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

N° 4 del 30/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI.

Il giorno **trenta**, del mese **gennaio**, dell'anno **2017** alle ore **21:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in Prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio dell'Unione, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri dell'Unione si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza **il Presidente dell'Unione Giorgio Monti**.

Assiste la seduta **il Segretario dell'Unione Pepe dott.ssa Lucia**.

Dei Signori componenti il Consiglio dell'Unione:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MONTI GIORGIO	X	BIFFI DARIO	X
INVERNIZZI ROBERTO	X	CATTANEO VERONICA	
COLOMBO MAURO		BIFFI MARCO	
GOGLIO LORENZA LARA	X	DOSSI MAURIZIO	
STUCCHI FRANCESCO MARIO	X	VENTURA SILVIA	X
BENVENUTI MARIA	X	MACCHIAVELLI LORENZO ROBERTO	X
PAROLINI ALESSANDRO	X	DI VITO EMANUELE	X
BONANOMI MICHELE	X		

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio dell'Unione ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

Il Presidente del Consiglio illustra il punto all'ordine del giorno, specificando che l'approvazione di questo regolamento era stata richiesta dopo l'emanazione del D.L. 174/2012 (art. 3) a pena di decadenza dei Consigli, da parte di tutti i Comuni e di tutti gli Enti locali. Si tratta quindi di un regolamento meramente tecnico che recepisce obbligatoriamente la norma di legge.

Il Sindaco Invernizzi Roberto chiede se per l'approvazione dei prossimi regolamenti (regolamento di contabilità, di polizia locale, del Consiglio dell'Unione... etc) si possa procedere coinvolgendo le commissioni comunali e/o le consulte che già lavorano sui regolamenti nei due Enti.

Dopo breve dibattito i Consiglieri si impegnano a proporre l'istituzione, in capo al Consiglio dell'Unione, di una commissione consultiva e/o consulta, che coinvolga i componenti delle singole commissioni/consulte dei rispettivi Comuni, con il compito di lavorare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente Unione.

Indi,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

Visto l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni";

Visto l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti";

Ritenuto quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

Ritenuto che la competenza all'approvazione del detto regolamento appartenga a questo Consiglio dell'Unione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di "Regolamento del sistema di controlli interni" predisposto dal competente servizio e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito in merito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli resi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento del sistema di controlli interni” allegato alla presente deliberazione quale costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
3. il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e sul sito web dell’Unione.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Con voti unanimi favorevoli resi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 34 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e smi.

Allegati: 1) parere
2) regolamento per la disciplina dei controlli interni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giorgio Vitali

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Giorgio Monti

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Pepe dott.ssa Lucia

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Addi, 01/02/2017

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Pepe dott.ssa Lucia



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

(Art. 3, D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012)



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	4
TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE.....	8
TITOLO IV – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI	9
TITOLO V – NORME FINALI	12



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. L'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con il presente regolamento disciplina, in proporzione alle proprie risorse umane finanziarie e strumentali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella legge n. 213/2012, l'organizzazione, la metodologia e gli strumenti adeguati, in materia di sistema integrato dei controlli interni, al fine di garantire conformità, regolarità, correttezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa

2. L'attività di controllo è disciplinata dal presente regolamento nonché, per quanto di rispettiva competenza, dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'Unione.

Tale disciplina è dettata in conformità alle previsioni di cui all'agli artt. 147 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

Art. 2 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli ricomprende un insieme complesso e coordinato di strumenti e di documenti integrati, ispirati ai principi di coerenza ed in conformità al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. I controlli non assumono carattere di autoreferenzialità, né costituiscono un appesantimento del procedimento ma, al contrario, sono svolti in un'ottica collaborativa e finalizzati al continuo miglioramento del buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Data la dimensione demografica dell'Unione, la cui popolazione è inferiore ai 15.000 abitanti, il sistema integrato dei controlli interni dell'ente è articolato nelle seguenti tipologie di controllo:

- ❖ controllo di regolarità amministrativa e contabile, ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ❖ controllo di gestione, ha lo scopo di verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati nonché tra obiettivi e azioni realizzate;
- ❖ controllo sugli equilibri finanziari, ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, gestione residui e per la gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal pareggio finanziario, laddove applicabile.

4. Il sistema dei controlli interni è disciplinato tenendo conto di quanto previsto nei seguenti atti di organizzazione interna adottati dall'Ente:

- a) DUP (Documento Unico di Programmazione)
- b) Regolamenti e direttive interne
- c) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
- d) Applicazione del Dlgs 81/2008 sin materia di sicurezza sul lavoro (DVR – DUVRI)
- d) sistema di valutazione della performance del personale dipendente;
- e) regolamento di contabilità vigente;
- d) sistema di funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione della performance vigente.



Art. 3 - Soggetti dei controlli interni

1. I soggetti preposti al sistema dei controlli interni sono:

- a) Il Segretario dell'Unione;
- b) Il Responsabile del Settore Finanziario
- c) I Responsabili dei Settori;
- d) L'Organo di Revisione;
- e) L'Organismo interno di Valutazione.

2. Le specifiche ed ulteriori attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono espressamente definite dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli interni applicabili agli enti locali.

3. Gli eventuali consulenti o esperti esterni, cui siano conferiti appositi incarichi individuali supporto degli organismi di controllo e valutazione, soggiacciono alle medesime cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti, di cui all'art. 236 del t.u. enti locali n. 267/2000

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

1. Le norme del Titolo III e del Titolo V del presente regolamento, che disciplinano il controllo di gestione ed il controllo degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, comma 2, e dell'articolo 196, comma 1, del TUEL.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
- 2. Il controllo preventivo si svolge nella fase di formazione dell'atto che va dall'iniziativa alla fase integrativa dell'efficacia e si conclude, di norma, con la pubblicazione.
- 3. Il controllo successivo si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, con la pubblicazione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

- 1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa e all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso il rilascio del *parere* di regolarità tecnica attestante la legittimità regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.
- 3. Il *parere* di regolarità tecnica è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere espressamente indicata per iscritto una idonea motivazione.
- 4. Il *parere* di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
- 5. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione dell'atto stesso con la quale perfeziona il provvedimento.



Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile.

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio, il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del relativo *parere* previsto dall'articolo 49 del TUEL attestante la regolarità contabile dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, nell'esercizio in corso e/o in quelli successivi, il Responsabile del servizio finanziario deve esprimere il parere in ordine alla regolarità contabile. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il Responsabile del servizio finanziario ne rilascia attestazione.
3. Il *parere* di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere espressamente indicata per iscritto una idonea motivazione.
4. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
5. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro provvedimento che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 del TUEL, il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria.
6. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 8 – Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

1. Nel caso in cui il responsabile del settore sia assente, il parere di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di settore, o comunque in caso di assenza dei soggetti di cui al comma precedente, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, è espresso dal Segretario dell'Unione.

Articolo 9 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile rilasciati devono darne adeguata motivazione riportata nel testo della deliberazione, specificando le ragioni di fatto e di diritto che supportano la decisione dell'organo collegiale.

Articolo 10 – Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile – principi generali ed obiettivi.

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è improntato ai seguenti principi:
 - *indipendenza*: colui che esercita il controllo deve essere indipendente e terzo rispetto all'atto ed alle attività controllate;
 - *imparzialità, trasparenza, pianificazione*: il controllo deve essere esercitato sugli atti ed attività di tutte i Settori in cui è articolata l'organizzazione interna dell'Ente, secondo regole chiare, condivise e predeterminate;



- *tempestività*: l'attività di controllo avviene in un lasso di tempo relativamente vicino all'adozione dell'atto, al fine di consentire adeguate ed efficaci azioni correttive;
 - *condivisione*: il modello cui è ispirato il sistema di controlli integrati viene condiviso e valutato dai dipendenti come un momento di sintesi, raccordo e di collaborazione;
 - *standardizzazione degli strumenti di controllo*: individuazione e predeterminazione degli standards utilizzati per verificare la rispondenza di un atto alla normativa vigente.
2. Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
 - il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
 - la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
 - il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi;
 - lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

Articolo 11 – Caratteri generali ed organizzazione

1. Il controllo successivo sugli atti del comune è di tipo interno e viene esercitato a campione.
2. Il nucleo di controllo è un personale ed è costituito dal Segretario dell'Unione. Il Segretario dell'Unione, per il controllo di atti che richiedono competenze tecniche specifiche, può avvalersi, nella fase istruttoria, della collaborazione di dipendenti comunali in possesso di adeguata qualifica ed appartenenti ad un'area funzionale diversa e distinta da quella che ha adottato l'atto.
3. Qualora al segretario dell'Unione siano stati assegnati, ai sensi delle vigenti disposizioni del TUEL, funzioni gestionali, e/o la responsabilità di alcuni servizi, il controllo sugli atti dallo stesso adottati viene esercitato da uno dei Responsabili di settore dell'ente unione o dei comuni facenti parte dell'Unione, anche a condizioni di reciprocità e comunque senza maggiori oneri a carico dell'Ente.
4. Al termine del controllo di ciascun atto verrà redatta una scheda di report in conformità agli standard predefiniti, di cui al successivo art 12, che sarà allegata alle risultanze.

Articolo 12 – Oggetto e modalità di esercizio del controllo successivo.

1. Costituiscono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile gli atti amministrativi di seguito elencati in via meramente esemplificativa e non tassativa:
 - Determinazioni;
 - Contratti;
 - Cila, Dia, Scia – Scia Suap, Permessi di Costruire, Autorizzazioni Occupazioni Suolo Pubblico
 - Ordinanze;
 - Decreti;
2. Il Segretario dell'Unione svolge il controllo successivo con cadenza semestrale con riferimento ai seguenti aspetti:
 - ✓ Rispetto delle leggi e delle disposizioni normative (Presenza degli elementi costitutivi dell'atto che indicano la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto, dei presupposti di legittimità, della competenza dell'organo procedente, della motivazione e della sua completezza, etc.);
 - ✓ Rispetto delle norme, dei programmi e dei piani interni dell'Ente (Statuto, Regolamenti, direttive interne, atti di indirizzo e programmi di governo dell'Ente conformità degli atti adottati agli indirizzi definiti negli strumenti di programmazione e di indirizzo dell'azione amministrativa: Linee programmatiche per azioni e progetti, Documento Unico di



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

Programmazione, Piano esecutivo di gestione e Piano delle performances, altri atti di indirizzo e direttive interne;

- ✓ regolarità delle procedure adottate e rispetto delle tempistiche e delle disposizioni previste dalla normativa e dai regolamenti interni.
- ✓ correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati;
- ✓ attendibilità delle informazioni riportate negli atti.
- ✓ conformità al PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione) comunale, conformità alle prescrizioni sulla Sicurezza sul Lavoro ex Dlgs 81/2008 e al DVR Comunale

3. Con propria determinazione il Segretario dell'Unione ogni anno procede alla previa approvazione di un Piano Operativo e di una check list preventiva, contenente per ogni tipologia di atti da assoggettare al controllo:

- Report degli indicatori su cui verteranno l'analisi e le verifiche
- La percentuale di atti da sottoporre al controllo.

4. Gli atti da sottoporre a controllo vengono scelti mediante tecniche di sorteggio a campione. Per selezionare il campione, il Segretario si avvale dell'ausilio di programmi informatici che consentano un'estrazione casuale degli atti fino a quel momento prodotti da ciascun Settore (ad es. mediante utilizzo della funzione "random" del programma Excel). Il Segretario dell'Unione può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

5. L'esame può essere esteso, su iniziativa del Segretario, anche agli atti endoprocedimentali. In tal caso gli uffici dovranno produrre la documentazione eventualmente richiesta nei termini assegnati.

6. Con specifico atto il Segretario dell'Unione può individuare ulteriori modalità operative relative all'attività di controllo ed ulteriori standard di riferimento.

7. In tal caso le nuove modalità operative ed i nuovi standard di valutazione possono essere utilizzati solo dopo che gli stessi sono stati approvati nel Piano Operativo annuale resi noti a tutti gli operatori.

Articolo 13 – Esito dell'attività di controllo successivo

1. I report elaborati sui controlli esercitati semestralmente sono oggetto di una relazione annuale dalle quali risulti:

- Il numero degli atti esaminati;
- I rilievi sollevati ed il loro esito;
- Eventuali osservazioni presentate dai singoli responsabili.
- Analisi riepilogative.

2. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione di cui al comma 1, ai Responsabili dei Settori ed, altresì, alla Giunta dell'Unione, per la relativa presa d'atto, all'organo di revisione e all'organismo interno di valutazione affinché ne tenga conto in sede di valutazione.

3. La segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate viene fatta subito al competente Responsabile e deve essere data indicazione delle azioni correttive da adottare.

4. Qualora il Segretario rilevi gravi irregolarità, tali da configurare condotte rilevanti sul piano della responsabilità erariale e/o penale, trasmette la relazione alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Nei casi di cui al presente comma il Segretario avvia d'ufficio il procedimento disciplinare per l'accertamento della relativa responsabilità.



TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 14 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale.
3. La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza allo svolgimento dell'attività amministrativa che ha la funzione di orientare; detta forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di eventuali disfunzioni dell'azione dell'Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati:
 - a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili;
 - b) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) il grado di economicità dei fattori produttivi.
4. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.

Articolo 15 – Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione è una forma di controllo a supporto del vertice politico e dei Responsabili di Settore ed ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli settori / centri di responsabilità e/o ai centri di costo esistenti nell'ente

Articolo 16 – Struttura operativa

1. Il Responsabile del settore Finanziario dell'Unione organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.
2. Salvo diversa deliberazione della giunta dell'Unione, il personale dell'area finanziaria svolge le attività relative al controllo di gestione, ed in particolare:
 - a) l'attività di supporto nella definizione degli obiettivi gestionali proponendo opportuni indicatori di efficacia, efficienza ed economicità in relazione ai risultati attesi;
 - b) l'attività di progettazione dei flussi informativi del processo di controllo;
 - c) la predisposizione e la trasmissione dei report del controllo.

Articolo 17 – Fasi e modalità operative del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio finanziario e, conseguentemente, assume quale documento programmatico di riferimento il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) il quale, a sua volta, deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione pluriennale e con il Piano delle performance.
2. Il controllo di gestione si sviluppa nelle seguenti fasi:



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

- a) la fase di predisposizione ed approvazione, da parte della giunta dell'Unione, del DUP, del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance, come sopra descritto, i quali devono prevedere, con riferimento agli obiettivi gestionali assegnati a ciascun settore funzionale dell'Ente, indicatori di qualità e quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari;
 - b) la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli settori, servizi e centri di responsabilità;
 - c) la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi, al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica dell'azione intrapresa da ciascun settore;
 - d) la fase di elaborazione di un referto annuale riferito all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli settori / servizi e centri di costo nel corso dell'esercizio precedente;
 - e) la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali interventi correttivi da intraprendere e/o di accertamento, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo;
3. Il referto annuale viene trasmesso dal Responsabile Finanziario al segretario dell'Unione, ai responsabili di servizio, all'organismo indipendente di valutazione della performance ed alla giunta dell'unione per quanto di competenza.
4. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

TITOLO IV – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 18 – Coordinamento con la normativa interna

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato altresì ed in via prioritaria dal regolamento di contabilità;

Articolo 19 – Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del servizio finanziario, con la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato dal personale del settore finanziario che, costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario dell'unione, la giunta ed i responsabili di settore

Articolo 20 – Ambito di applicazione, fasi e modalità operative del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari ha per oggetto:
 - a. equilibrio economico-finanziario;
 - b. equilibri tra entrate correnti non ripetitive e spese da esse finanziate;
 - c. equilibri nella gestione degli investimenti;
 - d. equilibri di cassa;
 - e. equilibrio di pareggio finanziario ;



f. equilibri nella gestione dei residui.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta altresì la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari si articola nelle seguenti fasi:

a) preventiva, anche attraverso l'elaborazione di obiettivi connessi al perseguimento degli equilibri finanziari;

b) concomitante: consiste nella verifica del permanere degli equilibri finanziari, svolta attraverso monitoraggi bimestrali/trimestrali e report periodici;

c) successiva: mediante elaborazione di indici e parametri finanziari e gestionali di risultato, nonché di un referto finale inerente l'attività finanziaria complessiva dell'ente.

Articolo 21 - La definizione degli obiettivi

1. In sede di programmazione, la Giunta Comunale ed il responsabile del servizio finanziario, in collaborazione con l'organo di revisione ed il direttore generale (ovvero il segretario), possono definire obiettivi aggiuntivi rispetto ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento contabile ovvero dal pareggio finanziario e di bilancio, volti a rimuovere squilibri in atto ovvero prevenire situazioni latenti di squilibrio finanziario attraverso la definizione di alcuni indicatori.

2. La definizione degli obiettivi di cui al comma 1 tiene conto della normativa sovraordinata nonché della specifica situazione finanziaria dell'ente e delle eventuali criticità riscontrate anche dietro segnalazione della Corte dei conti. A titolo esemplificativo essi possono riguardare:

a. ricorso ad anticipazione di cassa;

b. utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione;

c. utilizzo di entrate correnti non ripetitive/straordinarie o di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti¹;

d. smaltimento dei residui attivi e passivi;

e. capacità di riscossione delle entrate;

f. capacità di pagamento delle spese e tempestività dei pagamenti²;

g. disavanzo di gestione;

h. disavanzo di amministrazione;

i. andamento del debito³;

l. organismi gestionali che hanno registrato perdite;

m. debiti fuori bilancio⁴;

n. convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

o. eccessivi scostamenti tra previsioni definitive ed accertamenti/impegni⁵.

¹ La Corte dei conti individua come limite tollerabile il limite del 5% delle spese correnti, in linea con il parametro di deficitarietà strutturale n. 10 di cui al DM 24/09/2009.

² In presenza di numerosi decreti ingiuntivi ovvero di una massa debitoria pregressa, indice della insolvenza dell'ente.

³ Risulta deficitario l'ente che ha un residuo debito mutui superiore al 150% delle entrate correnti (ridotto al 120% in presenza di un risultato negativo di gestione).

⁴ La reiterata ed elevata incidenza dei debiti fuori bilancio in misura superiore all'1% delle entrate correnti è sintomo di squilibrio (vedi parametro 8 di deficitarietà strutturale di cui al DM 24/09/2009).

⁵ Secondo la Corte dei conti un elevato scostamento denota scarsa capacità di programmazione dell'ente sotto il profilo dell'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa.



3. Gli obiettivi rappresentano strategie sulle quali improntare la predisposizione del bilancio di previsione ed individuano altresì risultati attesi ai quali dovranno tendere i dirigenti/responsabili di servizio nel corso della gestione. Attraverso gli obiettivi vengono elaborati indicatori di cui si dovrà tenere conto nella predisposizione del piano esecutivo di gestione e nel piano delle *performance*.

Articolo 22 - Il monitoraggio degli equilibri finanziari

1. I dirigenti/responsabili dei servizi sono tenuti ad orientare la gestione al costante perseguimento degli equilibri finanziari per quanto riguarda la gestione di competenza, la gestione di cassa e la gestione dei residui, anche attraverso gli specifici obiettivi elaborati ed attribuiti in sede di PEG.

2. A tal fine essi sono tenuti a segnalare tempestivamente al responsabile del servizio finanziario qualsiasi fatto, circostanza o elemento di cui sono a conoscenza dal quale possa derivare, direttamente o indirettamente, un pregiudizio all'equilibrio finanziario ovvero alla situazione economico-patrimoniale dell'ente.

3. Con periodicità *bimestrale/trimestrale*⁶ nonché in occasione della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario, tenuto conto delle evidenze contabili dell'ente e delle eventuali segnalazioni pervenute ai sensi del comma 2:

- verifica il permanere degli equilibri finanziari sotto tutti i suoi aspetti;
- analizza lo stato di attuazione degli obiettivi di PEG;
- suggerisce eventuali azioni correttive volte al mantenimento degli equilibri.

4. Dell'esito del controllo viene dato conto in un report sintetico in cui sono evidenziati, tra gli altri, gli obiettivi, i risultati parziali, gli scostamenti, il risultato tendenziale, le criticità riscontrate nonché i correttivi necessari. Tale referto viene trasmesso per conoscenza:

- alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
- al Segretario comunale;
- ai responsabili dei settori ;
- all'organo di revisione.

5. Qualora la gestione di competenza o dei residui evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

Articolo 23 - Referto finale del controllo sugli equilibri finanziari

1. Entro il 31 marzo il responsabile del servizio finanziario redige un report finale sul controllo degli equilibri finanziari. In tale report sono indicati:

- a) le modalità di svolgimento del controllo;
- b) gli obiettivi attesi;
- c) il monitoraggio effettuato;
- d) i risultati conseguiti.

2. La relazione mette in evidenza le principali criticità riscontrate sia nell'espletamento del controllo che negli equilibri finanziari e suggerisce correttivi ed accorgimenti volti a migliorare ed a rendere più efficace il sistema.

⁶ Scegliere l'opzione che si preferisce.



TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 24 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario dell'Unione copia del presente regolamento è inviata alla Prefettura di Monza e della Brianza ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.

Articolo 25 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini della totale accessibilità il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Unione dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel qual caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.